

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00413/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 413 del 2022, proposto da

Paolo Bongioanni, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Casetta, Lorenzo Lanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Casetta in Torino, via Oddino Morgari n. 31;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulietta Magliona, Marialaura Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Stefano Allasia, Michele Mosca, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

• della Delibera n. 1/2022 - Cl. 1.7.5 1.3.1 del 10 gennaio 2022 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, avente per oggetto “*Testo coordinato delle disposizioni in ordine allo svolgimento in presenza o da remoto delle sedute del*

Consiglio regionale, delle commissioni permanenti e speciali, delle giunte e degli altri organi o organismi istituzionali nel periodo dell'emergenza” , nonché del relativo allegato, in particolare gli artt. 15 e 16 rubricati rispettivamente: *Votazione a scrutinio segreto nelle sedute in videoconferenza e* *Votazione a scrutinio segreto con sistema di votazione segreta remota “EPOLL”*

- della Delibera n. 2/2022 - Cl. 1.3.1 1.7.5 del 17 gennaio 2022 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, avente per Oggetto *“Modifica della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1 del 10 gennaio 2022 "Testo coordinato delle disposizioni in ordine allo svolgimento in presenza o da remoto delle sedute del consiglio regionale, delle commissioni permanenti e speciali, delle giunte e degli altri organi o organismi istituzionali nel periodo dell'emergenza epidemiologica da covid-19"*, nonché del relativo allegato, in particolare l'art. 16;
- della Delibera del Consiglio Regionale del Piemonte dell'8 febbraio 2022 DCR 195 – 2598 avente per oggetto *“Articolo 22 dello Statuto e articolo 5 Regolamento interno – Adempimenti relativi al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Punto 4) Proposta di deliberazione n. 218 “Articolo 22 dello Statuto e articolo 5 Regolamento interno – Adempimenti relativi al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”*, con la quale il Consiglio Regionale del Piemonte ha eletto i componenti dell'Ufficio di Presidenza,
- nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché degli altri atti o provvedimenti citati negli atti medesimi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 il dott. Angelo Roberto

Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il tema decisorio del rapporto tra voto elettronico da remoto e principio di segretezza del voto esiga la più approfondita cognizione propria della fase di merito, riservandosi a tale fase anche gli eccepiti profili di rito in punto di radicamento della giurisdizione e di legittimazione attiva a ricorrere;

Rilevato, peraltro, che, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, non si apprezzano profili di gravità e irreparabilità del pregiudizio con riguardo al possibile *vulnus* alla segretezza del voto, la quale risulterebbe preservata automaticamente dal lato del ricevente con accorgimenti tecnici del sistema, mentre dal lato del mittente resterebbe rimessa alla diligente cooperazione del votante;

Ritenuto, pertanto, di non poter assentire l'invocata concessione di misure cautelari;

Stimato equo compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensione cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prospero, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Angelo Roberto Cerroni

IL PRESIDENTE
Raffaele Prospero

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.